

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1331/22
Circolare N° 09 /SETTEMBRE 2011

SETTEMBRE 2011
A tutti i colleghi(*)

TUTTE LE NOVITA' IN MATERIA FISCALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI GOVERNATIVI PER SCONGIURARE LA CRISI FINANZIARIA, RIPIANARE IL DEFICIT DI BILANCIO E DARE FIDUCIA AGLI INVESTITORI. UTILE VADEMECUM DI TUTTA LA MATERIA.

Manovra correttiva manovra correttiva manovra correttiva, sembra il classico " leit motiv ", tormentone dell'estate, che tutte le radio trasmettono. Solo che quest'estate, invece della radio, la "**trasmissione**" è stata curata dalla **Gazzetta Ufficiale** che, nel giro di pochi mesi, ha pubblicato una serie di leggi, conversione di altrettanti decreti, **che hanno profondamente inciso sull'impianto normativo vigente in tutti i settori con l'obiettivo primario di sanare la finanza pubblica attraverso il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.**

Si è iniziato con il **D.L. 70/2011**, c.d. "*decreto sviluppo*", convertito nella **legge n. 106 del 12/07/2011** (G.U. n. 160 del 12/07/2011), per poi proseguire con il **D.L. 98/2011** "*disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" convertito nella **legge n. 111 del 15/07/2011** (G.U. n. 164 del 16/07/2011), per poi terminare (*momentaneamente*) con il **D.L. n. 138/2011** "*manovra di ferragosto*" convertito nella **legge n. 138 del 14/09/2011** (G.U. n. 216 del 16/09/2011) del quale ci siamo occupati per l'art. 3 (Riforma delle Professioni e mantenimento del sistema ordinistico) ed art. 8 (i contratti di prossimità).

Quest'ultimo è stato, infatti, oggetto della nostra circolare di Agosto 2011.

Orbene, con la presente circolare cerchiamo di **riassumere quali siano le principali novità introdotte dalle disposizioni legislative suddette per fare un punto della situazione sugli interventi in ambito fiscale.**

Un utile e sintetico vademecum tanto per fare ordine nel labirinto legislativo ordito dal Governo per risanare le nostre Finanze.

Rispettando l'ordine cronologico, iniziamo ad analizzare, di seguito, le disposizioni introdotte dal c.d. "**Decreto sviluppo**" (id: D.L. 70/2011 - legge n. 106/2011), con particolare attenzione soprattutto a quelle novità c.d. operative, che vanno ad incidere sul lavoro quotidiano, **contenute nell'art.7.**

Novità D.L. 70/2011 - legge n. 106/2011

Comunicazione relativa alle detrazioni per familiari a carico

Eliminato l'obbligo per i dipendenti e i pensionati di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d'imposta per familiari a carico. **Viene, pertanto, previsto che la comunicazione valga anche per i periodi successivi, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.** Viene, per altro prevista una **sanzione da 258 a 2065 euro in caso di omessa comunicazione.** Trattasi evidentemente di una semplificazione.

Dichiarazione integrativa per modificare la richiesta di rimborso in quella di compensazione

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è possibile presentare una dichiarazione integrativa per modificare la scelta dell'eccedenza d'imposta da quella di rimborso a compensazione.

Termini per gli adempimenti ed i versamenti

Tutti i termini per gli adempimenti ed i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo, **sono prorogati al successivo giorno lavorativo.**

Nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata

Disposto l'aumento del limite di ricavi, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la **tenuta della contabilità semplificata**:

ATTIVITÀ	VECCHIO LIMITE	NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000

Per quanto attiene la **decorrenza dei nuovi limiti**, si rammenta che in occasione del precedente innalzamento, relativo alle sole imprese di servizi, da L. 360.000.000 (€ 185.924,48) a L. 600.000.000 (€ 309.874,14), disposto dal DPR n. 222/2001, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.8.2001, n. 80/E aveva sostenuto l'applicabilità dal periodo d'imposta in corso al 28.6.2001 (ossia, in generale dal 2001) coincidente con quello di entrata in vigore del predetto Decreto.

Mutuando tale interpretazione, al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011, è pertanto necessario **verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.**

Di conseguenza, le imprese transitate nel 2011 alla contabilità ordinaria per aver conseguito nel 2010 ricavi superiori ai vecchi limiti ma non superiori ai nuovi limiti, secondo quanto specificato nella predetta Circolare n. 80/E, possono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata già per il 2011, con la conseguenza che, a far data dal 14.5.2011, potranno limitarsi a tenere le scritture previste per tale contabilità.

ATTENZIONE !!! I limiti previsti per le **liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati** e, pertanto, rimangono fissati ad € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi e ad € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini II.DD. (per la modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).

Deducibilità integrale di costi non superiori a € 1.000,00 per i contribuenti in contabilità semplificata.

Modificato il contenuto dell'art. 66, comma 3, TUIR, in base al quale le imprese in contabilità semplificata possono **dedurre interamente, nel periodo d'imposta di ricevimento della fattura, le spese** a condizione che le stesse siano:

- riferite a **contratti a corrispettivi periodici**;
- di **competenza di 2 periodi d'imposta**;

- di ammontare **non superiore a € 1.00,00.**

Tenuta schede carburanti

Sono esonerati dall'obbligo della tenuta della scheda carburante i soggetti che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito o carte prepagate.

Ristrutturazioni edilizie – detrazione fiscale del 36%

Eliminato l'obbligo, finora previsto, di inviare prima dell'inizio dei lavori una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con alcuni allegati. Sarà da ora sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e conservare i documenti che saranno indicati in un successivo Provvedimento.

Inoltre, **non è più previsto l'indicazione del costo della manodopera in fattura,** precedentemente previsto a pena di decadenza dall'agevolazione dall'art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007.

Permane l'obbligo di denuncia lavori all'Asl competente qualora sussistono le condizioni di legge. Si ricorda che tale comunicazione, è prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni).

Distruzione dei beni d'impresa

Modificato il contenuto dell'art.2, comma 4, lett. b) del D.P.R. 441/97, per cui risulta **elevato da 5164,57 a 10.000** euro l'ammontare del costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Registrazione documento riepilogativo mensile

Disposto l'innalzamento **da € 154,94 a € 300** dell'importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l'annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di **un unico documento riepilogativo mensile**, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall'acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l'ammontare complessivo delle operazioni e dell'IVA, distinti per aliquota.

Tale possibilità è estesa **anche alle autofatture** emesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

Durata dei controlli amministrativi da parte degli organi ispettivi

Prevista l'introduzione di alcune **limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli** amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.

In particolare è disposto che *"al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese"* **l'attività di controllo** di natura amministrativa nei confronti **delle P.M.I.** deve essere **programmata** e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definite con un apposito Decreto.

Gli accessi inoltre devono essere:

- *"svolti nell'osservanza del principio della **contestualità** e della **non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre**";*
- effettuati, *"per quanto possibile"*, in borghese, qualora svolti dalla G.di F.

Tali disposizioni **non sono tuttavia applicabili con riguardo ai controlli / accessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica, pubblica incolumità,**

ordine e sicurezza pubblica né a quelli disposti con provvedimento motivato da ragioni di necessità ed urgenza.

Integrando l'art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è, inoltre, previsto che il periodo di **permanenza presso la sede dell'impresa** e l'eventuale proroga **non può superare i 15 giorni "lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre"** (intesi come giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in **contabilità semplificata** e **lavoratori autonomi**.

Le disposizioni in materia di durata degli accessi, contenute nel citato art. 12, sono estese anche alle attività di controllo svolte dagli Enti previdenziali.

Informazioni già in possesso del fisco o enti previdenziali

Abolito l'obbligo da parte dei contribuenti di **fornire informazioni già in possesso del fisco e degli enti previdenziali** o che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni.

Sospensione giudiziale atti esecutivi

Gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA, **notificati dall'1.10.2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi **dovranno contenere** l'intimazione al pagamento delle somme **entro il termine di presentazione del ricorso** ovvero, in caso di proposizione del ricorso, **del 50% dell'imposta accertata**.

In base a tale previsione è disposta l'esecutività dell'atto di accertamento senza necessità di notificare l'atto di riscossione (cartella di pagamento).

Viene poi disposto che:

- la decorrenza dall'1.10.2011 delle predette novità **riguarda gli atti "emessi" e non quelli "notificati" da tale data;**
- la disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini IRAP;
- non è applicata la sanzione pari al 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 in caso di omesso, carente, tardivo versamento, nel termine previsto (60 giorni dal ricevimento della raccomandata), delle somme dovute in base ai predetti avvisi.

È inoltre disposto che, **qualora il contribuente richieda la sospensione** giudiziale degli atti esecutivi, **l'esecuzione forzata non è posta in essere fino alla decisione del Giudice e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni** dalla data di notifica dell'istanza di sospensione.

In ogni caso **la sospensione non opera per le azioni cautelari e conservative e per le altre azioni previste a tutela del creditore.**

Riscossione contributi previdenziali

Introdotte importanti semplificazioni relative alla riscossione dei **contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo ed accertamento delle dichiarazioni dei redditi**, ossia:

1. l'attribuzione all'INPS della competenza della riscossione (in precedenza riservata all'Agenzia delle Entrate).

Resta comunque di competenza dell'Agenzia delle Entrate la riscossione delle somme dovute:

- **per il 2007 e 2008** in base ai controlli automatizzati (ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72) e formali (ex art. 36-ter, DPR n. 600/73);
- **per il 2006** ed annualità successive relativamente agli accertamenti notificati entro il 31.12.2009;

2. l'emissione da parte dell'INPS di un unico **avviso di addebito avente valore esecutivo**, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme in esame comporterà la riscossione coattiva.

Rateizzazione debiti tributari

Previste novità in materia di rateazione dei debiti tributari scaturenti dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, precisamente è prevista:

- la possibilità di richiedere la **rateazione**, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, **anche degli importi pari o inferiori a € 2.000** senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è escluso l'importo della prima rata);
- **l'esclusione dalla fideiussione**, se dovuta, relativamente alla **prima rata**.

Comunicazione alla P.S. per locazione di immobili

Soppresso l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei dati relativi al soggetto conduttore dell'immobile **se si provvede alla registrazione telematica del contratto di locazione** attraverso i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali SIRIA o LOCAZIONE WEB.

Iscrizioni a ruolo

Per le iscrizioni a ruolo introdotte importanti novità relativamente agli **importi iscritti a ruolo provvisorio ed al conteggio degli interessi di mora su sanzioni e interessi**.

Precisamente per quanto riguarda gli importi iscritti a ruolo è stato modificato l'art. 15, comma 1, DPR n. 602/73 che nella nuova formulazione prevede la **riduzione dalla metà ad 1/3 degli importi** delle imposte, contributi e premi e dei relativi interessi, **iscritti a ruolo a titolo provvisorio**, corrispondenti agli imponibili / maggiori imponibili accertati ma non definitivi.

Ma, cosa più importante, è la nuova previsione normativa che ora **esclude la maturazione degli interessi di mora** sulle **somme iscritte a ruolo a titolo di interessi e di sanzioni tributarie**. Di fatto, pertanto, gli interessi di mora sono applicabili esclusivamente sulle somme dovute a titolo di tributo.

Novità D.L. 98 /2011 - legge n. 111 del 15/07/2011

Anche il D.L. 98 /2011 convertito nella legge n. 111 del 15/07/2011 ha inciso profondamente sull'impianto normativo fiscale vigente con l'introduzione di una serie di disposizioni tra le quali quelle che assumono maggior rilievo sono:

- *la riduzione al 4% della ritenuta applicabile alle imprese per i lavori che consentono al cliente di usufruire della detrazione del 36% - 55%;*
- *la possibilità di riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi, ma entro il limite dell'80% del reddito conseguito;*
- *il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;*
- *l'introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d'impresa / lavoro autonomo;*
- *revoca partita iva;*
- *razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni fiscali;*
- *ravvedimento sprint per i ritardi di pagamento non superiore a 15 giorni;*
- *reclamo, mediazione e chiusura liti fiscali pendenti di importo non superiore a € 20.000;*
- *Nuove regole per il processo tributario;*

Riduzione ritenuta d'acconto su bonifici per lavori edili 36% e risparmio energetico 55%

Disposta la **riduzione dal 10% al 4%** della ritenuta a titolo d'acconto introdotta a decorrere dall'1.7.2010 dal D.L. n. 78/2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36% e per le spese relative a interventi di risparmio energetico** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

Riporto illimitato delle perdite fiscali

Modificato il contenuto dell'art.84 del T.U.I.R. il cui testo aggiornato prevede che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- **in misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- **entro il limite del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare **se relativa ai primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

In sostanza, rispetto al previgente testo normativo in base al quale il riporto delle perdite era consentito non oltre il 5° periodo successivo (salvo il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), è ora ammesso il riporto illimitato delle perdite a prescindere dal periodo d'imposta di conseguimento delle stesse, sia pure, se non relative ai primi 3 periodi d'imposta, nel limite dell'80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse.

ATTENZIONE !!! La modifica normativa riguarda **esclusivamente** l'art. 84, TUIR, che regola le **perdite realizzate dalle società di capitali** e non anche l'art. 8 del TUIR, relativo al trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone, per le quali, se in contabilità ordinaria, il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5° anno successivo per l'intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione).

Inasprito il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore

Dal 2012 gli studi di settore vanno pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre (e non più il 30 settembre) dell'anno in cui entrano in vigore.

Per le eventuali modifiche, necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, c'è tempo fino al 31 marzo successivo.

Inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), **scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro** (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro).

L'omessa o infedele indicazione dei dati, così come **l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono**, permette, inoltre, **all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo** ogni volta in cui il **maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato**.

Infine, **nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione (minima e massima)** che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, in seguito ad accertamento da studi di settore, **è aumentata del 50%**.

Nuovo regime dei minimi dal 2012

Riformato il regime dei minimi introdotto con la legge 244/2007.

Dal 01/01/2012 è introdotto un **nuovo regime contabile denominato delle "nuove iniziative"** che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all'art. 13 legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007.

Il nuovo regime contabile è applicabile, **per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi**, esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- l'hanno intrapresa dal 2008.

Le condizioni per accedervi sono le seguenti:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore a € 30.000**.

In sede di conversione in legge è stata aggiunta la previsione che il nuovo regime in esame è applicabile **anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età**.

Così, in base alla nuova disposizione, un soggetto che nel 2012, all'età di 25 anni, inizia un'attività d'impresa potrà fruire del regime, verificandosi le altre condizioni previste, per 10 anni, ossia fino al 2021 quando compirà i 35 anni.

Per i soggetti rientranti in questo nuovo regime contabile è previsto il pagamento di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito nella misura del **5%**.

Ai soggetti che, **avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi, non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono**, il Legislatore ha riservato comunque **un regime contabile semplificato** che prevede **l'esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA**, con il **solo** versamento annuale dell'IVA e applicazione dell'IRPEF secondo le modalità ordinarie. **Gli stessi sono altresì esenti da IRAP**.

Per i predetti soggetti è prevista la **decadenza** dal "regime semplificato" con effetto **dall'anno successivo** nel caso in cui **venga meno una delle condizioni di accesso al vecchio regime dei minimi** (conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.) ovvero **si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 legge 244/07** (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.).

Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l'applicazione del regime ordinario. L'opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa.

Le disposizioni attuative saranno dettate da successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Revoca d'ufficio delle partite iva inattive

Prevista la revoca della partita Iva se, **per tre annualità consecutive**, viene accertato il **mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata attribuita** oppure **non viene presentata la dichiarazione annuale**.

Il provvedimento che dispone la revoca è **impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie**.

Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni fiscali

Introdotte importanti modifiche nell'impianto normativo di cui al D. Lgs. 472/97 allo scopo di razionalizzare il procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali. In particolare risultano modificati sia l'art. 16, con l'introduzione del nuovo comma 7 bis, che l'art. 17 con la riformulazione del comma 1.

Nel dettaglio:

- Il nuovo comma 7-bis dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, prevede che in caso di **accoglimento** da parte dell'Ufficio delle **deduzioni esposte dal contribuente**, le sanzioni irrogate sono **definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso** con il pagamento di un importo pari **ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali** previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6.7.2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
- Il nuovo comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97 prevede ora che **le sanzioni collegate al tributo** cui si riferiscono **sono irrogate** (e non "*possono essere irrogate*") **senza previa contestazione e con atto contestuale** all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Ciò significa che, per gli atti emessi dall'1.10.2011, l'irrogazione delle sanzioni **deve essere effettuata con atto contestuale all'accertamento** e per l'Ufficio tale modalità non rappresenta più una mera facoltà ma un obbligo **pena la nullità dell'atto**.

Il ravvedimento `sprint`

La manovra correttiva è intervenuta **sul primo comma dell'art.13 del D.Lgs. 471/97** con l'intento di rendere l'impianto sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell'adempimento. Infatti, **dal suddetto primo comma, risulta ora eliminata** la parte normativa **che riservava la riduzione delle sanzioni ad 1/15 del 30%** "*solo ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria*".

Di conseguenza, l'articolo 13, comma 1, **ora dispone** che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In pratica **il 3% di sanzione** del cosiddetto "ravvedimento breve" **si riduce ulteriormente a un importo pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo** rispetto alla scadenza originaria del debito d'imposta.

A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.

Per riportare un esempio esplicativo di quanto scritto, si consideri un contribuente che non abbia pagato l'IVA relativa al mese di ottobre di euro 10.000, in scadenza il 16 novembre, che lo faccia il 26 novembre, con un ritardo di dieci giorni rispetto all'ordinaria scadenza. La sanzione prevista col "ravvedimento sprint" sarebbe quella dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, in totale 2%.

Reclamo, mediazione e chiusura liti fiscali pendenti

Con la manovra correttiva il Legislatore ha introdotto il nuovo articolo 17 bis nell'ambito del D.Lgs. 546/92, che regola il processo tributario, prevedendo l'obbligatorietà del **reclamo** alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l'atto per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate notificati **dall'1.4.2012** di valore **non superiore a € 20.000, a pena di inammissibilità del ricorso**.

In merito a tale procedura si evidenzia che:

- il reclamo **può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia**;
- l'Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere la "proposta" del contribuente **formula d'ufficio una proposta di mediazione**;
- **decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso**. Da tale data decorrono i termini ex artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 546/92, rispettivamente per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente;
- in caso di giudizio, la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento.

Sempre con l'obiettivo di decongestionare il contenzioso tributario, il legislatore ha previsto la definizione delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o giudice ordinario alla data del 01/05/2011, sulla falsariga di quanto già previsto e regolato dalla legge 289/02.

Infatti le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, possono essere definite con il pagamento di somme il cui ammontare dipende dal grado di giudizio e dall'esito della controversia, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 289/2002 (vedere tabella sotto). **Gli importi devono essere versati entro il 30 novembre 2011** in unica soluzione, mentre **la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012**. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

COSTO" DELLA DEFINIZIONE

VALORE DELLA LITE	SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI	
≤ € 2.000	€ 150	
> € 2.000	10% del valore della lite	in caso di <u>soccombenza dell'Amministrazione finanziaria</u> nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	50% del valore della lite	in caso di <u>soccombenza del contribuente</u> nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	30% del valore della lite	in caso di <u>lite pendente in 1° grado</u> se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione

Nuove regole per il processo tributario

Rinnovato nella sua struttura anche il processo tributario. In particolare le novità più sostanziali hanno riguardato:

- l'applicazione del contributo unificato;
- l'obbligo di indicazione della PEC (posta elettronica certificata);

➤ la nota di iscrizione a ruolo.

- **APPLICAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO**

Introdotta il nuovo comma 6-quater all'art. 13, DPR n. 115/2002 con il quale è disposto il **versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie** provinciali e regionali nelle seguenti misure:

VALORE CONTROVERSIA	AMMONTARE CONTRIBUTO UNIFICATO
Fino € 2.582,28	€ 30
oltre € 2.582,28 fino a € 5.000	€ 60
oltre € 5.000 fino a € 25.000	€ 120
oltre € 25.000 fino a € 75.000	€ 250
oltre € 75.000 fino a € 200.000	€ 500
oltre € 200.000	€ 1.500

Al fine di definire il **valore della lite**, il nuovo comma 3-bis aggiunto all'art. 14, DPR n. 115/2002 dispone che va fatto riferimento all'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/92 in base al quale **"per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"**.

Lo stesso comma 3-bis dispone altresì che detto valore **deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso**, anche nelle ipotesi di prenotazione del debito.

Considerato l'assoggettamento al contributo unificato, ai sensi dell'art. 18, DPR n. 115/2002 **non trova più applicazione l'imposta di bollo**.

Quanto sopra trova applicazione con riferimento alle **controversie instaurate e i ricorsi notificati dopo il 6.7.2011** (data di entrata in vigore del Decreto 98/2011).

- **OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA PEC**

Il difensore deve indicare la propria PEC nel ricorso redatto in nome e per conto del cliente. In caso di omissione, **il contributo unificato è maggiorato del 50%**.

Questa misura è però temporaneamente sospesa in quanto l'art. 39 del D.L. 98/2011 ha previsto che l'applicazione della suddetta maggiorazione sia subordinata all'emanazione del decreto di telematizzazione del processo tributario: **pertanto fino ad allora non scatterà nessuna sanzione per l'omessa indicazione della PEC.**

- **NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO**

Come nel processo civile anche il processo tributario vedrà introdotto un nuovo adempimento a carico della parte ricorrente. Il fascicolo dovrà prevedere una nota di iscrizione a ruolo da compilarsi a cura del ricorrente e che comprenderà:

- indicazione delle parti
- indicazione del difensore
- il motivo del contendere il valore della controversia
- la notifica del ricorso

Sul sito del ministero delle finanze sono state resi noti di due modelli di nota di iscrizione a ruolo sia per le CTP che le CTR

NOVITA' D.L. n. 138/2011 - legge n. 138 del 14/09/2001

Dopo gli interventi di urgenza del **D.L. 70/2011** e il **D.L. 98/2011**, convertiti in legge a metà luglio, il Governo – nel pieno della crisi dei mercati borsistici – con il D.L. 138/2011 è intervenuto nuovamente per cercare di arginare la crisi economica.

Numerose le novità introdotte in campo fiscale, in particolare si evidenzia:

- *l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21%;*
- *la tassazione delle rendite finanziarie/capital gain al 20%;*
- *l'introduzione di un contributo di solidarietà per i redditi eccedenti € 300.000;*
- *la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi pari o superiori a € 2.500;*
- *l'aumento del 10,5% dell'aliquota IRES per le società di comodo;*
- *l'aumento della tassazione degli utili per le cooperative;*
- *l'introduzione di un'ulteriore condizione per beneficiare del premio di congruità ai fini degli studi di settore;*
- *l'introduzione di uno specifico trattamento fiscale dei beni d'impresa concessi a soci o familiari dell'imprenditore.*
- *omessa fatturazione professionisti e sospensione attività;*
- *detrazione irpef 36% o 55% trasmissione all'acquirente dell'agevolazione non usufruita;*

Aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21%

Dalle operazioni effettuate **dal 17.9.2011** l'aliquota ordinaria dell'Iva è applicata nella misura del **21%**.

Invariate le **aliquote ridotte** del **4%** e del **10%**, nonché le percentuali di compensazione utilizzabili nel settore agricolo.

Per le operazioni ad **esigibilità differita** (es. operazioni con lo Stato e altri enti pubblici di cui al co. 5, art. 6, D.P.R. 633/1972, ma anche quelle effettuate dai soggetti che adottano il regime Iva per cassa di cui all'art. 7, D.L. 185/2008) è ammesso il mantenimento dell'aliquota Iva al 20% alla duplice condizione dell'avvenuta emissione e registrazione della fattura entro il giorno antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione.

I **commercianti al minuto** e soggetti ad essi assimilati, che sono esonerati dall'emissione della fattura, determinano l'Iva dovuta con il metodo matematico dello **scorporo**, essendo abrogato il metodo forfetario delle percentuali di scorporo.

Tassazione delle rendite finanziarie/capital gain al 20%

È stato effettuato un **riordino** delle **aliquote** delle rendite finanziarie (ritenute e imposte sostitutive), pur rimanendo **invariati** taluni **principi cardine** del sistema, come:

- la preferenza della tassazione a titolo definitivo mediante ritenute a titolo definitivo o ritenute sostitutive prelevate dagli intermediari;
- la tassazione del reddito percepito, relegando quello maturato al solo regime del risparmio gestito;
- la non compensabilità dei redditi di capitale (dividendi, interessi, proventi dalle polizze vita, dei fondi comuni d'investimento, dei pronti contro termine, nei prestiti titoli, ecc.) con le minusvalenze classificate tra i «redditi diversi».

Dall'1.1.2012 l'aliquota base delle rendite finanziarie applicabile ai redditi percepiti dalle persone fisiche (derivanti da partecipazioni possedute al di fuori dell'attività d'impresa), dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dai trust viene fissata al **20%**.

Quella del **12,5%** si applica sui **titoli di Stato** ed equiparati.

L'aumento dell'aliquota al 20% comporta un aggravio per i contribuenti, dal momento che la maggior parte delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze era

applicabile nella misura del 12,5%. Solo la tassazione sugli interessi dei conti correnti bancari e postali, dei depositi di risparmio e dei certificati di deposito subisce una riduzione, passando dal 27% al 20%.

Introduzione di un contributo di solidarietà per i redditi eccedenti € 300.000

Il **contributo** scatta oltre la soglia dei **300.000 euro di reddito imponibile**. In vigore **dal 2011 e fino al pareggio di bilancio**.

Il **contributo di solidarietà** è pari al **3%** ed è dovuto **sulla parte di reddito che eccede la soglia dei 300.000 euro annui di imponibile**.

Il **contributo** pagato è a sua volta **deducibile dal reddito**.

Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi pari o superiori a € 2.500

Prevista la **riduzione ad € 2.500 del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore** (pari a € 5.000 fino al 12.8.2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio. Si rammenta che da ciò consegue quanto segue:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011.

Inoltre è stata prevista la disposizione in base alla quale **"è esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni ... commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011"** relative all'uso del contante nel **nuovo limite di € 2.500**.

Si segnala che, al fine di incentivare l'uso del contante, nell'iter di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale le **sanzioni** di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97 (violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA) sono **ridotte alla metà** per le **imprese** e i **lavoratori autonomi**:

- con ricavi/compensi dichiarati **non superiori a € 5 milioni**;
- che utilizzano esclusivamente **strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni** attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività;
- che **indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari** in corso nel periodo d'imposta.

Aumento del 10,5% dell'aliquota IRES per le società di comodo e stretta sulle società in perdita

Per contrastare il fenomeno dell'intestazione di beni usati da persone fisiche a società, viene **augmentata l'aliquota Ires** sul reddito delle società non operative del **10,5%**, applicato (in aggiunta all'aliquota ordinaria del 27,5%) sul reddito minimo delle società di comodo.

Le nuove disposizioni, inoltre, inseriscono una «**presunzione d'inoperatività**» per tutte le società che **per tre esercizi consecutivi dichiarano una perdita**.

La nuova aliquota trova applicazione **"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"** e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 2012**.

È infine previsto che per la determinazione dell'**acconto 2012** (primo anno di applicazione della nuova aliquota) si dovrà procedere al "ricalcolo" dell'imposta 2011 di riferimento, determinandone l'ammontare applicando la nuova aliquota.

Aumento della tassazione degli utili per le cooperative

Due le novità per le società cooperative a mutualità prevalente:

- **tassazione della riserva obbligatoria**: il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva obbligatoria dovranno essere soggetti a tassazione;
- **aumento delle percentuali minime di tassazione dell'utile**: le percentuali minime di tassazione dell'utile passeranno al 40% per le cooperative diverse da quelle agricole e della piccola pesca ed al 65% per le cooperative di consumo. Invariata la quota di utili (20%) per le **cooperative agricole** e per le cooperative della **piccola pesca** e relativi consorzi.

Il co. 36-quater dell'art. 2, D.L. 138/2011 prevede che l'inasprimento della tassazione di cui al co. 36-bis sia applicato a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Quindi le società cooperative che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare applicheranno le nuove regole **dal 2012**.

Nuova condizione per beneficiare del premio di congruità ai fini degli studi di settore

È confermato che, al fine di **poter beneficiare del c.d. "premio di congruità"** di cui all'art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98, in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è **necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione** consistente nella **congruità anche per l'anno precedente a quello interessato**.

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore

Per contrastare la pratica elusiva consistente nell'**intestazione societaria di beni riconducibili a persone fisiche**, viene stabilito che se il **corrispettivo annuo** stabilito per il **godimento** (affitti, canoni, ecc.) di **beni dell'impresa** da parte di soci o familiari dell'imprenditore è inferiore al relativo **valore di mercato**, la **differenza** costituisce **reddito** per gli utilizzatori (reddito diverso). Inoltre, i costi di gestione relativi a questi beni non sono deducibili dall'impresa o dalla società.

I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell'impresa in godimento a soci o familiari dell'imprenditore) devono essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all'Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli sistematici sulla posizione fiscale degli utilizzatori.

Infine, se l'acquisto da parte della società avviene con **fondi** provenienti dal **socio**, quest'ultimo sarà accertabile sinteticamente tenendo conto anche dei **finanziamenti** o della **capitalizzazione della società**.

Quanto alla **decorrenza**, è previsto che le nuove disposizioni siano in vigore dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè, in caso di periodo coincidente con l'anno solare, **dal 2012**).

Omessa fatturazione professionisti e sospensione attività

Se a carico di soggetti **iscritti in albi ovvero in ordini professionali**, nel corso di un **quinquennio**, vengono contestate **quattro distinte violazioni** – compiute in giorni diversi – dell'obbligo di **certificazione dei corrispettivi** (emissione della fattura, ad esempio), viene disposta in ogni caso la **sanzione accessoria** della **sospensione** dell'iscrizione all'albo o all'ordine da tre giorni a un mese (aumentata da quindici giorni a sei mesi in caso di recidiva) (nuovi co. 2-sexies e 2-septies, art. 12, D.Lgs. 471/1997).

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse nell'**esercizio in forma associata** di attività professionale, la predetta sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Detrazione IRPEF del 36% e del 55%

Coloro che hanno sostenuto o sosterranno spese per il recupero del **patrimonio edilizio** che danno diritto alla detrazione Irpef del **36%** delle spese stesse (con il limite di euro 48.000 per ogni immobile) possono decidere se **trasferire o meno all'acquirente** il diritto di usufruire della detrazione delle rate annuali non ancora godute (attualmente il beneficio si trasferisce automaticamente all'acquirente).

La novità si applica anche per la detrazione del **55%** per le spese relative al **risparmio energetico**, dato che si fa riferimento alle regole previste per il 36%.

Quanto alla **decorrenza**, la novità si applica ai trasferimenti immobiliari avvenuti **dal 2011**, anche se prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Il venditore, quindi, mantiene il diritto all'agevolazione fiscale sulle rate rimanenti, salvo che non siano riportate nel rogito specifiche clausole in materia.

Con tutte queste disposizioni...qualcuno parla ancora di abolizione degli Ordini e liberalizzazione delle Professioni.....Povera Italia!!!!

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione **TRIBUTARIA "GIUSEPPE CAPUANO"**
i RESPONSABILI
F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/TL/GC/